

DIREZIONE VERDE E AMBIENTE
AREA ENERGIA E CLIMA

OGGETTO

**Aggiornamento Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 - Adozione.
Il provvedimento non comporta spesa.**

RELAZIONE TECNICA

AREA ENERGIA E CLIMA
Allegato n. sub 1 parte integrante
alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
n. 954/2022 composto da n. 7 pagine.

IL DIRETTORE DELL'AREA ENERGIA E CLIMA
Giuseppina Sordi
(firmato digitalmente)

Classificazione del territorio comunale in zone acusticamente omogenee. Relazione Tecnica

La classificazione del territorio comunale in zone Acusticamente Omogenee trae origine da un complesso quadro normativo, che può essere ricondotto, nelle sue disposizioni fondamentali al DPCM 1 marzo 1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”*, alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*, al DPCM 14 novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*, alla L.R. 10 agosto 2001 n. 13 *“Norme in materia di inquinamento acustico”* ed, infine, alla D.G.R. 12 luglio 2002 n. VII/9776 *“Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”*. L’articolato impianto normativo richiamato statuisce l’obbligo a carico dei Comuni di elaborare una classificazione in zone acustiche del territorio comunale.

La classificazione acustica consiste nell’assegnazione alle porzioni di territorio di una classe acustica - tra le 6 individuate dalla normativa – alla quale corrispondono determinati valori limite di rumore.

Approvare la classificazione acustica significa quindi stabilire i valori limite di rumore sul territorio cittadino.

La classe acustica è assegnata a partire dalle funzioni insediate sul territorio e dalle caratteristiche delle infrastrutture di trasporto secondo specifici criteri stabiliti dalla normativa regionale.

Obiettivi della classificazione acustica sono:

- stabilire, per le aree attualmente edificate, i limiti che devono essere rispettati al fine di garantire un adeguato livello di benessere acustico permettendo, laddove questi non siano rispettati, l’individuazione delle aree caratterizzate da una maggiore criticità acustica sulle quali intervenire, nel rispetto degli indici di priorità stabiliti dalla vigente normativa nazionale, attraverso gli appositi piani di risanamento acustico;
- garantire, per le aree di nuova edificazione, una corretta progettazione degli edifici e delle eventuali opere di mitigazione acustica finalizzate al rispetto di limiti che, in funzione delle destinazioni d’uso previste, assumono livelli più restrittivi in relazione agli usi più sensibili;
- consentire una corretta pianificazione urbanistica, per le future aree di espansione, finalizzata ad evitare l’insorgenza di nuove criticità acustiche.

La classificazione acustica del Comune di Milano vigente è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 9 settembre 2013;

Attualmente è necessario un aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale per:

- adeguamento alle trasformazioni urbanistiche intercorse, quali la dismissione e riconversione di aree industriali, la realizzazione di nuovi parchi e giardini cittadini e di nuovi insediamenti residenziali, nonché le modifiche del tessuto urbano in termini

- di attività e servizi insediati e le variazioni avvenute nel sistema delle infrastrutture di trasporto;
- coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti o in itinere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13, ovvero con il Piano di Governo del Territorio (PGT), che costituisce lo strumento di pianificazione in termini strategici e in particolare, ai sensi di quanto previsto agli artt. 12 e segg della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, con i Piani Attuativi quali atti di pianificazione e attuazione urbanistica comunale che definiscono nel dettaglio le previsioni del PGT, specificando i parametri urbanistico-edilizi e le funzioni e conseguentemente necessitano di correlazione con la definizione della classificazione acustica - in relazione al termine di adeguamento di cui all'art. 4.2 della Legge Regionale 13 del 2001, lo stesso è da considerarsi ordinatorio.

La Classificazione Acustica assume, pertanto, la natura di strumento di supporto alla pianificazione territoriale, da un lato finalizzato a fornire indicazioni sui livelli di rumore esistenti sul territorio, dall'altro finalizzato a porre in essere il quadro di riferimento fondamentale per il divenire del rapporto “sviluppo del territorio – sorgenti sonore”.

L'adozione della Classificazione Acustica, così come statuito nella legislazione vigente, assume “*ope legis*” il ruolo di condizione preliminare e necessaria per la programmazione e pianificazione di interventi e misure di tutela dall'inquinamento acustico, da articolare sul territorio mediante lo strumento del piano di risanamento acustico.

Pertanto, in virtù della classificazione si dispone di un riferimento strategico per capire quali aree sono da salvaguardare, quali presentano livelli di rumore accettabili, quali sono a rischio, dove è permesso lo sviluppo di attività rumorose e dove è necessario programmare interventi di risanamento ambientale, a tutto vantaggio di una crescita di qualità degli standard di sostenibilità urbana.

La Classificazione Acustica è uno strumento estremamente dinamico che deve tenere conto delle trasformazioni e delle pianificazioni territoriali, indirizzando opportunamente le stesse e contestualmente adeguandosi ad esse.

Pertanto, ogni variazione dello strumento urbanistico ne comporterà l'adeguata valutazione in termini di classificazione acustica esistente e laddove necessario la sua modifica e aggiornamento.

La proposta di aggiornamento della classificazione acustica, è stata predisposta grazie al supporto tecnico dell'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio s.r.l., ai sensi del Contratto di Servizio approvato con deliberazione C.C. 29-12-2017 n. 2379, ed alle successive deliberazioni di G.C. di approvazione del Piano delle Attività Annuali, tra le quali si identifica l'incarico di redazione della Classificazione Acustica.

La classificazione acustica riguarda tutto il territorio comunale, la relativa classe acustica è assegnata a tutti gli spazi nei quali è prevista la permanenza di persone:

- aree residenziali;

- scuole, servizi sanitari, servizi socio – assistenziali;
- aree adibite ad attività terziarie, di servizi, commerciali, artigianali e industriali;
- parchi e giardini;
- aree agricole;
- aree attrezzate per lo sport, il gioco, lo svago;
- aree pedonali, strade e marciapiedi, aree accessibili alle persone;

L'aggiornamento della Classificazione acustica vigente inoltre, in coerenza con quanto previsto al comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”*, definisce, al comma 1 dell'art. 2 *“Valori limite delle infrastrutture stradali”* delle Norme Tecniche di Attuazione, i valori limite acustici delle infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione, classificate riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali dal comma 2 dell' Art. 2 *“Definizione e classificazione delle strade”* del Nuovo codice della strada e dal D.M. 12 aprile 1995 nelle tipologie E (Strade inter quartiere, Strade urbane di quartiere) ed F (Strade locali zonali, Strade locali).

La definizione di tali limiti e delle relative fasce di pertinenza consentirà una migliore gestione degli strumenti di pianificazione e di risanamento acustico delle infrastrutture stradali.

Ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3 *“Criteri per la valutazione della conformità ai valori limite della classificazione acustica dei progetti urbanistici ed edilizi”* delle Norme Tecniche di Attuazione, vengono stabiliti i criteri da adottare nella predisposizione della documentazione acustica (valutazioni previsionali di impatto acustico e valutazioni previsionali di clima acustico) per la verifica della conformità degli interventi in progetto, che pertanto dovranno essere valutati rispetto ai valori limite di una classe acustica idonea alla tipologia delle funzioni previste, in accordo con la definizione delle classi di cui al DPCM 14 novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*, indipendentemente dalla classificazione acustica vigente.

Tali criteri, in ottica di corretta pianificazione urbanistica per le future aree di espansione, finalizzata ad evitare l'insorgenza di nuove criticità acustiche, stabiliscono, anche laddove la classificazione acustica vigente non sarebbe compatibile, i valori limite rispetto cui verificare la conformità dei nuovi insediamenti, definendo pertanto a definire una vera e propria classe acustica *“di progetto”*.

Richiamando quanto specificato in premessa, relativamente al ruolo del Piano Attuativo quale strumento di attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel PGT, al comma 6 del medesimo articolo delle NTA, si prevede inoltre che, per i piani attuativi e loro varianti, disciplinati dall'art. 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., gli uffici comunali competenti in materia di acustica attribuiscono le classi acustiche da assegnare alle aree oggetto del piano, sulla base e in coerenza con la classificazione acustica stabilita dal Consiglio Comunale, L'attribuzione delle classi acustiche è parte integrante del processo di

adozione e approvazione del piano attuativo, in conformità agli articoli citati, come previsti dalla classificazione acustica;

Quest'ultimo comma, in particolare, garantisce quanto previsto dall'art. 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13, in merito al necessario coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici vigenti o in itinere, in considerazione dell'attuale contesto normativo (vedi LR 12/2005 e s.m.i.) in relazione all'indifferenza funzionale attualmente sancita per i Piani di Governo del Territorio; motivo per cui tale coordinamento oggi non può che essere effettuato in relazione alle effettive modifiche intervenute sul territorio e a quelle che la pianificazione attuativa norma a livello di funzioni e non invece in relazione alle previsioni normative definite a livello di pianificazione generale.

La modifica delle classi acustiche del piano attuativo, quale variante della classificazione acustica, viene pertanto integrata nel processo di adozione e approvazione dei piani medesimi e delle loro varianti, disciplinati dall'art. 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., garantendo inoltre il rispetto della procedura di approvazione della classificazione acustica ed il relativo processo partecipativo, così come previsto dall'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13.

In particolare si rileva che la disciplina riportata nelle NTA, ai fini della corretta assegnazione delle classi acustiche ai nuovi insediamenti, prevede una procedura che modula gli indirizzi normativi cui tendere, volti alla maggiore tutela del territorio dall'inquinamento acustico, in considerazione dell'effettivo contesto territoriale di riferimento e quindi considera in particolare gli elementi del territorio urbano di maggiore rigidità: l'edificato e le infrastrutture di trasporto.

Evidenziato quindi come le NTA proposte, partendo dalle indicazioni delle classi acustiche di cui al DPCM 11 novembre 1997, osservano le indicazioni dei criteri dettati dalle norme regionali ed in particolare:

- in ordine al divieto di contatto diretto tra aree i cui valori limite si discostino in maniera superiore a 5dB(A), stabilito alla lettera b) dell'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico"; tale articolo, ad esempio, non consentirebbe l'assegnazione di classe I a scuole inserite in contesti urbani di tipo misto (classe III) o di aree ad intensa attività umana (classe IV), ovvero le classi più diffuse sul territorio del Comune di Milano; la deroga a questo divieto di contatto diretto tra aree i cui valori limite si discostino in maniera superiore a 5dB(A) viene però stabilita nello stesso articolo alla lettera c), anche se esclusivamente "per aree già urbanizzate a causa di preesistenti destinazioni d'uso";
- in relazione alla necessità di assicurare, considerate le finalità e i criteri tecnici per la classificazione acustica del territorio enunciati nella DGR 2 luglio 2002 n. VIII/9776 (paragrafo 1), "la compatibilità acustica tra i diversi tipi di insediamento, tenendo conto di considerazioni economiche, della complessità tecnologica, della estensione dell'insediamento o infrastruttura rumorosa, delle necessità di interventi di risanamento, dei programmi di bonifica o di trasferimento" nonché alla necessità di considerare che

“l’attribuzione della classe sia preceduta dalla approfondita analisi ed acquisizione di dati relativi alla singola area ed a quelle immediatamente contigue”

è stata proposta la specifica disciplina dell’art. 3, volta ad orientare gli uffici in ordine ai profili acustici degli interventi urbanistici ed edilizi.

La proposta di aggiornamento della classificazione acustica è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnico-metodologica;
- Esame delle aree a contatto i cui limiti differiscono di 10 dB(A);
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Planimetria della classificazione acustica di tutto il territorio comunale in scala 1:25.000 – costituita da n. 1 tavola;
- Planimetria della classificazione acustica di Milano e dei comuni confinanti nella fascia entro 250 metri dal confine comunale in scala 1:8.000 - costituita da n. 9 tavole;
- Planimetria dello stato di fatto del territorio comunale in scala 1:5.000 - costituita da n. 32 tavole;
- Planimetria della classificazione acustica del territorio comunale in scala 1:5.000 - costituita da n. 32 tavole;
- Planimetria della classificazione acustica del territorio comunale in scala 1:2.000 - costituita da n. 103 tavole;

La suddetta proposta è stata aggiornata in connessione con gli orientamenti di sviluppo urbanistico e del territorio formulati dall’attuale Amministrazione Comunale, in virtù del contributo e della fornitura di dati da parte delle Aree e Direzioni interessate:

- Area Pianificazione e Programmazione Mobilità;
- Area Pianificazione Urbanistica Generale;
- Area Pianificazione Attuativa 1;
- Area Pianificazione Attuativa 2;
- Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE;
- Area Verde;
- Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale;
- Area Attività Commerciali e SUAP.

A seguito dell’approvazione della classificazione, si provvederà ad attuare un sistema di monitoraggio e controllo, di cui alle seguenti specifiche:

- predisposizione di un protocollo di gestione dati, finalizzato alla verifica della necessità di avviare nuovi aggiornamenti della Classificazione Acustica, tramite: acquisizione dalla Direzione Rigenerazione Urbana dei dati relativi alle trasformazioni urbanistiche attuate e in corso di pianificazione, acquisizione dall’Area Verde dei dati relativi ai nuovi parchi e aree verdi istituite e in corso di pianificazione, acquisizione di ogni altro dato disponibile dalle altre Aree dell’amministrazione su eventuali procedimenti di competenza che comportano modifiche del territorio;
- predisposizione e aggiornamento di un database delle valutazioni di clima ed impatto acustico prodotte nei seguenti ambiti:

- procedimenti VIA e VAS;
- procedimenti autorizzativi di impianti industriali, impianti di trattamento rifiuti, ecc;
- procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi;
- definizione dei criteri per l'effettuazione di controlli a campione relativi al rispetto dei limiti della classificazione acustica, da effettuarsi in coordinamento con ARPA Lombardia, finalizzati all'eventuale adozione di piani o interventi di risanamento acustico sia di parte pubblica che privata.

La procedura di approvazione e adozione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale è disciplinata dall'art. 3 della L. R. 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico".

La predetta norma, nei suoi aspetti più essenziali prevede:

- una prima fase di adozione della classificazione acustica, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi;
- contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, la deliberazione viene trasmessa all'ARPA Lombardia ed ai Comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che devono essere resi entro sessanta giorni. In caso di infruttuosa scadenza del termine, i pareri si intendono resi in senso favorevole;
- nel contempo, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio chiunque può presentare osservazioni;
- scaduti i termini predetti, il Comune approva la classificazione acustica, con nuova deliberazione Consiliare che dovrà tenere conto dei pareri dell'ARPA e dei Comuni contermini, nonché delle osservazioni pervenute, laddove accolte.

Entro 30 giorni dall'approvazione della classificazione acustica, il Comune dovrà provvedere a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La disciplina legislativa demanda il coinvolgimento di cittadini e operatori privati e istituzionali alla fase delle osservazioni sul merito della proposta di Classificazione acustica adottata dal Consiglio Comunale.

IL DIRETTORE DELL'AREA ENERGIA E CLIMA
Arch. Giuseppina Sordi
(F.to digitalmente)